



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale

Berna, novembre 2020

Sintesi:

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 22, fax +41 58 462 26 34
www.blw.admin.ch, info@blw.admin.ch

Indice

1	Basi legali	3
2	Diritto al contributo e condizioni	3
2.1	Diritto al contributo	3
2.2	Condizioni di gestione: (art. 26 – 34 OPD)	4
3	Contributo d'estivazione	5
3.1	Carico usuale: (art. 39 – 41 OPD)	5
3.2	Calcolo del contributo: (art. 47 – 49 OPD)	5
4	Contributo per la qualità del paesaggio	6
5	Contributo per la biodiversità	6

1 Basi legali

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr, art. 70-77, 170 e 177), [RS 910.1](#)
- Ordinanza del 23 ottobre 2014 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD), [RS 910.13](#)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm), [RS 910.91](#)

2 Diritto al contributo e condizioni

2.1 Diritto al contributo

Hanno diritto al contributo: (art. 10 OPD)

- I gestori di aziende d'estivazione e di aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile in Svizzera.
- Persone fisiche e giuridiche, enti di diritto pubblico e Comuni.
- Non hanno diritto ai contributi le aziende della Confederazione e dei Cantoni.

Diritto al contributo per: (art.83 OPD)

- Contributo d'estivazione
- Contributo per la qualità del paesaggio
- Contributo per la biodiversità per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione

Condizioni per la concessione di contributi: (art. 99 OPD)

- Inoltro di una domanda entro i termini fissati

Non sono applicabili:

- Limiti di età
- Esigenze relative alla formazione
- Volume di lavoro minimo
- Quota minima di lavori con manodopera propria dell'azienda
- Limitazione dei contributi per unità standard di manodopera
- Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

2.2 Condizioni di gestione: (art. 26 – 34 OPD)

- Le aziende d'estivazione devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell'ambiente.
- Gli edifici, gli impianti e gli accessi vanno conservati in condizioni adeguate.
- Gli animali estivati devono essere controllati almeno una volta alla settimana.
- I pascoli devono essere protetti dall'incespugliamento e dall'abbandono.
- Le superfici che non possono essere adibite al pascolo vanno rese inaccessibili agli animali al pascolo.
- Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.
- L'impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.
- Per l'apporto di altri concimi è necessaria un'autorizzazione.
- Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche è consentito l'apporto di al massimo 50 kg di foraggio secco o 140 kg di insilato per carico normale.
- Per gli animali munti è consentito l'apporto di al massimo 100 kg di foraggio secco e 100 kg di foraggio concentrato per carico normale.
- La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull'alpe.
- Occorre lottare contro le piante problematiche.
- L'impiego di erbicidi è per principio autorizzato soltanto per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse nel quadro di un piano di risanamento.
- Vanno rispettate eventuali disposizioni nel piano di gestione.
- Nessuna utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva.

3 Contributo d'estivazione

	CHF
Ovini, eccetto pecore lattifere, permanentemente sorvegliati o estivati su pascoli da rotazione con misure di protezione delle greggi, per CN	400
Ovini, eccetto pecore lattifere, su pascoli da rotazione, per CN	320
Ovini, eccetto pecore lattifere, su altri pascoli, per CN	120
Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN	400
Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere è versato un contributo supplementare per CN per il carico effettivo (art. 47 cpv. 3 OPD)	40

Il contributo d'estivazione è versato per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

3.1 Carico usuale: [\(art. 39 – 41 OPD\)](#)

- Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un'utilizzazione sostenibile convertito in carichi normali (CN).
- Per carico normale si intende l'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.
- Il carico usuale è stato stabilito dal Cantone per ogni azienda d'estivazione e con pascoli comunitari.
- Il Cantone adegua il carico usuale in caso di modifica dei rapporti di gestione o di insorgenza di danni ecologici.

3.2 Calcolo del contributo: [\(art. 47 – 49 OPD\)](#)

- Se il carico corrisponde al 75 fino al 110 per cento del carico usuale, il contributo d'estivazione è versato sulla base del carico usuale.
- Se il carico supera il carico usuale del 10-15 per cento, il contributo d'estivazione è ridotto del 25 per cento.
- Se il carico supera il carico usuale di oltre il 15 per cento, non è versato alcun contributo d'estivazione.
- Se il carico è inferiore al carico usuale di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico.

4 Contributo per la qualità del paesaggio

L'importo massimo del contributo ammonta a **240 franchi** per CN

- Con il contributo per la qualità del paesaggio sono promossi progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
- Gli obiettivi del progetto devono basarsi su piani regionali esistenti.
- Per l'attuazione dei progetti sono concordate misure per una durata del contratto di otto anni.
- I contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura.
- Il Cantone stabilisce i contributi per misura.

5 Contributo per la biodiversità

Mediante il contributo per la biodiversità si promuove la preservazione di superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione.

Regione	CHF / ha
SPB ¹ nella regione d'estivazione QII	150

I contributi sono limitati in base al carico effettivo (al massimo tuttavia 300 fr. per CN).

Le superfici per la promozione della biodiversità (SPB), se non altrimenti indicato, devono essere gestite in maniera corrispondente alle esigenze poste durante un **periodo obbligatorio** minimo di 8 anni.

Livello qualitativo II

- Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano una composizione botanica povera di sostanze nutritive e ricca di specie.
- Durante il periodo obbligatorio la qualità biologica e la dimensione della superficie devono restare almeno costanti.

¹Superficie per la promozione della biodiversità